Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì 7 novembre — Numero 260

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » » 50; » » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, *che apporta variazioni ad alcune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento pel servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visti i Regi decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914, n. 1385, che modificano il regolamento predetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 733, arrecante anch'esso variazioni al regolamento stesso;
Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 55, 113, 114, 115, 131, 136 e 139 del regolamento pel servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato coi RR. decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914, n. 1385, nonchè col decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1929, sono sostituiti i seguenti:

Art. 55. — I Comuni che compongono ciascun distretto metrico sono divisi in due distinti riparti o sezioni, secondo una tabella proposta dal prefetto, dietro le indicazioni dell'ufficiale metrico e approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella, si tiene conto del nume o degli utenti che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione viene eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), possono stabilirsi uffici temporanei di verificazione in frazioni e borgate dei Comuni che ottengano il consenso della Giunta provinciale amministrativa o che si sottopongano a corrispondere, all'ufficiale metrico, le indennità indicate dall'art. 139 *bis*. Gli utenti dei Comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei Comuni più vicini, o di ufficio, al capoluogo di mandamento.

Art. 113. — I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 300 per ogni chilogramma d'oro e di L. 30 per ogni chilogramma d'argento e di argento dorato.

Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richieda o non consenta il marchio, è stabilito nella proporzione di L. 30 per ogni chilogramma di lavori d'oro e di L. 3 per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato.

Però il diritto non può essere, in alcun caso, inferiore a centesimi cinquanta.

Art. 114. — Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:

Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro L. 3 e dorato argento L. 1,50.

Per ogni verga maggiore di un ettogramma e non eccedente il chilogramma, id. L 6 e id L. 3.

Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L 9 e id. L. 4,50.

Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere è stabilito il diritto di L. 15.

Pel saggio di cui al capoverso *c*) dell'art. 103 è fissato il diritto di L. 9 per ogni saggio.

Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve determinare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo sono rispettivamente e singolarmente aumentati di 6 lire.

Art 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso *c*) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

Per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire quindici per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 30.

Per ogni determinazione qualitativa d'argentatura e doratura, lire 3.

Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato sulla base di L. 4,50 all'ora di lavoro.

Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i diritti seguenti:

A. — *Tariffa per la verificazione dei termometri* (esclusi quelli per uso medico).

Per ogni osservazione fra 25° e 50°, L. 0,60.

Per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e non superiore a 100° nè inferiore a 0°, L. 1,50.

Per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti nei quali il laboratorio dell'ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene percepito il diritto di L. 3.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dallo art. 119, che sono gratuite), L 0,30.

L'importo minimo delle indennità, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di L. 3.

Per la verificazione di un termometro precedentemente verificato e bollato, L. 0,75.

B. — *Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico.*

Come la precedente di cui alla lettera *A* colla riduzione del 50 0/0.

C. — *Tariffa per la verificazione degli alcoolometri.*

Per ogni termo-alcoolometro, L. 6.

Per ogni alcoolometro semplice, L. 4,50.

Per la verificazione di un punto del termometro, oltre i tre prescritti dall'art. 125, L. 0,30.

Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti, L. 0,90.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 126, L. 0,30.

D. — *Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione.*

Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti, compresa fra 2 punti, non superiori ad 1 metro, alla temperatura ambiente, L. 22,50.

Per la verificazione dei decimetri di un metro, L. 22,50.

Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro, L. 36.

Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza, L. 22,50.

E. — *Tariffa per la verificazione di pesi aventi carattere di precisione.*

Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione diretta dei volumi, L. 15.

Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione diretta dei volumi, L. 21.

Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione diretta dei volumi, L. 30.

Per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione diretta del volume, L. 30.

F. — *Tariffa per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg., per cmq., in atmosfere o in metri di acqua.*

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq, L. 9.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq, L. 15.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cmq., L. 21.

G. — *Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 4,50 all'ora, per quanto segue:*

Per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0,7 e 1,85;

Per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti; calibrazioni e altre ricerche di termometria; verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

Art. 136. — L'ufficiale metrico, invitato ad eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, in conformità delle disposizioni degli articoli 45, 46 e 56, deve portare con sè i campioni e gli strumenti dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni, di siffatto materiale, escluso quello dei fabbricanti metrici, salvo però il disposto dell'art. 45. Nei casi suddetti, sono dovute all'ufficiale metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennità:

1. Se le operazioni si compiono nel Comune sede dell'ufficio permanente o temporaneo;

L'indennità di lire 12 per ognuno degli esercizi tali considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di km. 3 dall'Ufficio permanente o temporaneo, ovvero:

L'indennità di lire 8, più quella ordinaria di viaggio ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto.

Se gli esercizi d'uno stesso utente siano più di quattro complessivamente le indennità di lire 12 e 8 saranno ridotte rispettivamente a metà con prevalenza per gli esercizi oltre i quattro, pei quali compete la indennità minore.

2. Se le operazioni si compiono fuori del Comune sede dell'Ufficio temporaneo o permanente:

Le indennità di viaggio e soggiorno stabilite dalle norme generali in vigore ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale.

In ogni caso in cui spettino indennità di viaggio e soggiorno o rimborso di spese per operazioni compiute presso diversi utenti, l'ammontare ne sarà ripartito fra gli interessati.

I compensi suddetti, occorrendo, potranno essere variati con decreto Ministeriale previ accordi col ministro del tesoro.

Art. 139. — In compenso di ogni spesa necessaria ad effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), saranno corrisposte agli ufficiali metrici, esclusivamente, le seguenti indennità speciali:

a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun Ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'Ufficio metrico permanente, quante volte occorra:

1° una quota fissa di L. 15;

2° un'indennità per ogni chilometro di percorso di L. 2,50 se effettuato su strade carreggiabili e di L. 5 se su strade mulattiere;

Per i trasporti o parti di essi da effettuarsi sulle ferrovie o strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il percorso superi i dieci chilometri, o per via di mare, competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I percorsi effettuati e la natura delle strade risulteranno da apposite tabelle, redatte in base all'itinerario per il giro, approvate dai competenti Uffici del genio civile, viste le disposizioni del presente articolo;

b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica, tanto negli Uffici metrici permanenti come in quelli temporanei;

c) i 3|5 dell'ordinaria indennità di missione per ognuno dei giorni in cui, in conformità dell'itinerario per il giro della verificazione periodica dei pesi e delle misure debitamente approvato e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei Comuni escluso il capoluogo del distretto;

d) l'ordinaria indennità di missione per ogni altro giorno compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario, l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono le indennità ai sensi del comma *a*) dell'articolo seguente;

e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma *a*) per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro, compresa quelle necessarie per soddisfare alle prescrizioni dell'art. 71 (comma 5°).

Tutti i compensi suddetti saranno corrisposti dal Ministero anticipatamente nella misura di 4|5 e, nel resto, dopo ultimato il giro della verificazione periodica e trasmessi i documenti contabili giustificativi.

I compensi stessi potranno, occorrendo, essere variati con decreto Ministeriale, previ accordi col ministro del tesoro.

Art. 139-*bis*. — Per l'impianto di uffici temporanei di verificazione periodica nelle frazioni o borgate dei Comuni, ai sensi dell'art. 55 o dovunque ne sia autorizzata l'istituzione in via straordinaria per conto dei Comuni o dello Stato, i Municipi, o l'Amministrazione metrica, in quest'ultimo caso, corrisponderanno, agli ufficiali metrici, quanto segue:

a) l'indennità giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni stabiliti per la verificazione e per quelli eventualmente impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente;

b) le indennità ordinarie di viaggio per il percorso dalle località ove venne istituito, a norma dell'itinerario, il precedente Ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso, quando ciò sia necessario per il normale svolgimento del giro, ovvero da e per l'Ufficio permanente, se occorra, indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere da siffatto Ufficio e restituirvisi;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del materiale sul percorso di cui al comma precedente, semprechè le Amministrazioni comunali, avvertitene tempestivamente, non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto stesso, quando esso sia a loro carico.

Art. 139-*ter*. — Agli ufficiali metrici incaricati di compiere il giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno corrisposte le stesse indennità indicate negli articoli precedenti.

Però l'indennità di cui al comma *c*) dell'art. 139 sarà di 4|5, anzichè di 3|5 dell'ordinaria indennità di missione.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 55, 139, 139-*bis* e 139-*ter* avranno vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922, quelle dell'art. 136 dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino al termine suddetto, quelle degli articoli 113, 114, 115 e 131 dal 1° gennaio 1922.

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 733, è abrogato dal 1° gennaio 1921, per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3, dal giorno della pubblicazione del presente decreto in relazione alle disposizioni dell'art. 4 e dal 1° gennaio 1922 circa quanto dispone l'art. 5.

Le altre disposizioni del decreto Luogotenenziale suddetto cesseranno alla data nella quale andranno in vigore quelle corrispondenti del presente decreto che le sostituiranno.

Sono anche abrogate le disposizioni del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, in quanto siano sostituite da quelle del presente decreto o ad esse contrarie.

Art. 4.

Le somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto saranno fissate, anno per anno, a cominciare dall'esercizio corrente, d'accordo fra il Ministero per l'industria e il commercio e quello del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — SOLERI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1432. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, sono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara).

N. 1433. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, sono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Pisa.

N. 1434. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, sono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana di Treviso

N. 1436. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cavaria ed Uniti (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1437. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bovisio (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1438. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casale Litta (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1439. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Aicurzio (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000.

N. 1463. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, il Consorzio d'irrigazione della Bealera della Piana di Ceva in provincia di Cuneo è autorizzato a riscuotere i contributi degli utenti o partecipanti con i privilegi e nelle forme fiscali a sensi della legge 29 maggio 1873, n. 1387, serie II.

N. 1464. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, si approvano alcune modificazioni allo statuto della Mutualità scolastica novarese con sede in Novara.

N. 1465. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene aumentata la retta del R. collegio « Maria Adelaide » di Palermo.

N. 1466. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per i lavori pubblici, il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine, è riconosciuto come Ente morale e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 1468. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la pia opera « Maria Rossi » di Casaletto Lodigiano, è eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.